Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 18.06.2012,e modificato con delibera consiliare n. 26 dd. 03.09.2014 e con delibera consiliare n. 21 dd. 27.04.2016

DISCIPLINARE

PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Riferimenti legislativi:

- Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- Decreto del Presidente 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della L.P. 11/2007
- Deliberazione della Giunta Provinciale 30 dicembre 2009, n. 3287 "Criteri per la definizione della somma da versare per la raccolta dei funghi".

Art. 1

Finalità e modalità di raccolta

Il presente Regolamento disciplina la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona, nell'ambito territoriale amministrativo dei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino, Pieve Tesino e Bieno, territorio corrispondente a quello della Circoscrizione di Sorveglianza Boschiva, fatte salve eventuali zone interdette alla raccolta ai sensi della normativa vigente.

Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

Art.2

Periodi, importi ed esenzioni per la raccolta

Nei 4 territori amministrativi sopraccitati la raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia in possesso della denuncia dell'attività medesima e previo pagamento della somma fissata, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta Provinciale, nel modo seguente:

€10,00	per un periodo di raccolta di giorni 1
€ 18,00	per un periodo di raccolta di giorni 3
€ 24,00	per un periodo di raccolta di una settimana
€40,00	per un periodo di raccolta di due settimane
€ 60,00	per un periodo di raccolta di un mese

Sono esenti dall'obbligo della presentazione della denuncia di raccolta funghi e del pagamento della somma di cui sopra:

I residenti o comunque i nati in un comune della Provincia di Trento;

I cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia;

I proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.

Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 105 della Legge Provinciale n.ll del 2007, la qualità del soggetto avente diritto alla raccolta dei funghi senza pagamento della somma prefissata può essere comprovata anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3

Validità del permesso

Il permesso è personale, non cedibile a terzi e abilita alla raccolta dei funghi subordinatamente all'osservanza dei limiti quantitativi e delle normative vigenti.

Nella denuncia, che deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni aderenti al presente regolamento, sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi.

I permessi settimanali potranno essere rilasciati esclusivamente nel corso del periodo temporale intercorrente tra la 2^ domenica di giugno e il 31 ottobre. Con tale data cessa la validità di tutti i permessi.

Art. 4

Modalità di versamento

Il versamento della somma per la raccolta dei funghi può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

a) in contanti ad uno dei comuni territorialmente competenti, durante l'orario di apertura degli uffici comunali ;
b) Alle organizzazioni turistiche locali (Azienda per il Turismo);
c) in contanti ad operatori economici previamente indicati dai singoli comuni, contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'art. 3;
d) versamento su conto corrente postale o bancario intestato al Servizio di Tesoreria dei Comuni indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", le generalità dell'interessato e il periodo di raccolta.

La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui alla lettera d) sostituisce la denuncia di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

Art. 5

Proventi

I proventi dovuti per la raccolta dei funghi di cui all'art. 2 sono introitati da ciascun Comune nel proprio bilancio; successivamente entro il 30 novembre di ogni anno le somme verranno trasferite al Comune di Castello Tesino, capofila della gestione associata del servizio di vigilanza boschiva, a parziale rimborso delle spese di gestione del servizio;

Art. 6

Ritiro del permesso

Il permesso non è cedibile a terzi ed è subordinato all'integrale rispetto delle normative vigenti.

In caso di accertamento di infrazione della normativa a cura del personale incaricato della sorveglianza, verrà data comunicazione delle generalità del contravventore agli uffici comunali, con la conseguente applicazione di una o più sanzioni tra quelle previste dalla Legge Provinciale e l'immediata cessazione di validità del permesso rilasciato.

Per quanto riguarda gli incaricati dell'osservanza del presente Regolamento e per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento a quanto stabilito negli artt. 105 e 109 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

Art. 7

Permessi speciali per la raccolta dei funghi

È facoltà dei comuni consorziati rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti per i quali la raccolta stessa costituisce dimostrata fonte di lavoro e sussistenza, nonché ad enti o associazioni aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi, congressi in campo micologico svolti nel territorio consorziato per la durata delle manifestazioni medesime.

Il rilascio dei permessi speciali di cui al comma precedente spetta al comune amministrativo sul cui ambito territoriale si intende effettuare la raccolta. Il permesso speciale deve indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa e il periodo della stessa.

Art. 8

Entrata in vigore del Regolamento

Ai sensi del'art. 5 comma 3 del D.P.Reg 01 febbraio 2005 n3/L il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce integralmente il precedente.